



TRIBUNALE DI NAPOLI

VII SEZIONE CIVILE

Il Giudice dr.ssa Loredana Ferrara,

nel procedimento per omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e ss. CCII iscritto al n. 70/2025 del ruolo dei procedimenti unitari presentato da:

[REDACTED] per il tramite dell'OCC
I Diritti del Debitore Napoli, con il nominato gestore della crisi avv. Federica Vanacore;

letti gli atti e i documenti del procedimento;

richiamati i precedenti decreti;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 15.4.2025;

letto l'art. 70 CCII;

pronuncia la seguente

SENTENZA

Con ricorso depositato in data 3.2.2025, [REDACTED] ha proposto domanda di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Il piano, a fronte di debiti pari ad € 95.695,08 (di cui € 9.546,11 in privilegio), a cui aggiungere i costi della presente procedura, prevede il pagamento integrale delle spese di procedura e dei debiti di natura privilegiata ed il pagamento parziale nella misura del 30% dei debiti di natura chirografaria per un totale di € 48.918,80 in un arco temporale di 6 anni con rate mensili di € 679,43 mediante la quota parte dello stipendio non assorbito dalle spese di mantenimento del nucleo familiare.

Con decreto del 7.2.2025 veniva fissata l'udienza di omologa dichiarando l'ammissibilità della proposta e del piano.

Il decreto di fissazione dell'udienza di omologa, la proposta ed il piano sono stati ritualmente comunicati a tutti i creditori e non sono da questi pervenute osservazioni, così come precisato dal gestore della crisi con la relazione depositata in data 10.3.2025. L'OCC dava altresì atto che il creditore Compass Banca spa precisava il proprio credito nel minor importo di € 9.460,98 (a fronte del debito inizialmente indicato in piano di € 9.880,48). Il gestore, pertanto, provvedeva a modificare il piano di ammortamento. Tale circostanza, in ogni caso, stante la modesta variazione del debito *de quo*, non pregiudicava gli altri creditori, le cui percentuali ed i cui tempi di soddisfo non venivano modificati.



All'udienza del 15.4.2025 questo Giudice si riserva la decisione sull'istanza di omologa.

Tanto brevemente premesso, ritiene questo Tribunale che sussistono i presupposti per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti presentato da [REDACTED] (come da piano di ammortamento aggiornato dall'OCC e depositato in data 10.3.2025).

Ritenuta la competenza territoriale del Tribunale adito sulla base della residenza dell'istante, vi è prova della qualità di consumatore, ovvero di persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, in quanto risulta che il ricorrente è un lavoratore dipendente ed ha debiti insoluti riferibili esclusivamente ad esigenze personali e familiari (cfr. Cass. n. 1869/2016), ovvero alla necessità di affrontare ingenti spese mediche per un percorso di procreazione assistita, per l'acquisto della casa di abitazione (tramite liquidazione degli altri eredi), per le cure della figlia Antonia, e alla contrazione di successivi finanziamenti per acquisire una liquidità sufficiente a ripianare l'esposizione debitoria pregressa.

Ricorre, poi, lo stato di sovraindebitamento inteso quale perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale cioè da determinare una rilevante difficoltà, ovvero una definitiva incapacità, di adempimento, atteso che a fronte di rate mensili relative ai finanziamenti contratti per € 1.700,47 e spese di sostentamento mensili per € 1.872,50 il nucleo familiare (composto dal ricorrente, la moglie casalinga e 2 figlie minorenni) può contare sul solo reddito mensile dell'istante per € 2.600,00 circa.

Non sussistono le condizioni ostative previste dall'art. 69 del CCII in quanto l'istante non risulta esdebitato nei cinque anni anteriori al deposito della domanda; non ha beneficiato in precedenza dell'esdebitazione per due volte; non ha determinato la situazione di indebitamento con colpa grave, mala fede o frode. Neppure sussiste la condizione ostativa rappresentata dalla commissione di atti in frode ai creditori.

Quanto alla sussistenza del requisito soggettivo, dall'analisi del ricorso e della documentazione allegata non sono emerse condotte gravemente colpose tali da pregiudicare l'ammissibilità del piano, anzi emerge che il debitore abbia fatto ricorso al credito allo scopo di fronteggiare le esigenze della vita domestica.

In base ai mutati principi stabiliti dal Codice della Crisi l'accesso alla procedura di cui agli artt. 67 e ss. CCII, non richiede più la prova, da parte del debitore consumatore, della sua meritevolezza, ma l'assenza di condizioni ostative ex art. 69, comma 1, CCI, ovvero la frode o la condotta dolosa o gravemente colpevole del debitore.

Nell'attuale assetto delineato dal CCII, come attentamente osservato dal Tribunale di Avellino nella sentenza dell'11.4.2023, l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore è consentito non solo ai consumatori che abbiano prudentemente e diligentemente assunto le proprie obbligazioni avendo correttamente valutato la propria capacità di adempiere, salvo poi trovarsi nell'impossibilità di pagare per vicende sopravvenute e imprevedibili (c.d. *shock* esogeno), ma anche a coloro che, al contrario, pur non avendo correttamente ponderato la propria solvibilità, siano stati tuttavia spinti da condizionamenti estrinseci, assumendo comportamenti che non appaiano del tutto privi di giustificazione razionale, i quali devono essere valutati comparando tale condotta non già con quella dell'uomo avveduto e prudente, bensì con quella dell'uomo di minima diligenza, in quanto la legge individua quale condizione ostativa la sola "colpa grave".



Nel caso che ci occupa il sovraindebitamento dell'istante è ricollegabile ad esigenze di salute, all'acquisto della casa di abitazione e alla necessità di affrontare bisogni della vita quotidiana, non già a spese voluttuarie.

Per tutte le suesposte valutazioni, in assenza di osservazioni o contestazioni sulla convenienza della proposta, il piano deve essere omologato.

P.Q.M.

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da [REDACTED] e dichiara chiusa la procedura;

manda al gestore della crisi di:

vigilare sull'esatto adempimento del piano, riferendo immediatamente al giudice delegato in caso di atti e circostanze che ne impediscano l'attuazione, specificando se vi siano le condizioni per la modifica dello stesso, nonché in ogni caso con cadenza semestrale mediante apposita relazione di riepilogo da comunicare anche ai creditori;

trasmettere urgente informativa al giudice delegato in presenza di ogni altra circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione ai sensi dell'art. 70, comma 1, CCII, ovvero quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

verificare che non siano compiuti pagamenti e atti di disposizione in violazione del piano;

provvedere ad aprire un conto della procedura;

accantonare sul medesimo conto le somme destinate al pagamento del compenso del gestore della crisi affinché possano essere svincolate mediante riconoscimento di periodici acconti, salva la liquidazione del saldo finale ai sensi dell'art. 71, comma 4, CCII;

depositare una relazione finale alla scadenza del termine di esecuzione del piano unitamente al proprio rendiconto della gestione, specificando se il debitore abbia esattamente ed integralmente adempiuto, ovvero segnalando eventuali inadempimenti o omissioni;

dispone la comunicazione della sentenza a tutti i creditori a cura del gestore della crisi;

manda la cancelleria per la pubblicazione sul sito web del Tribunale di Napoli.

Napoli, 24.4.2025

Il Giudice

Dr.ssa Loredana Ferrara

U22i arge Qe pumyue
N=V, 2/5/2025

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott.ssa Elisabetta Garzo



